

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE
00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/DBF

PRIMAVERA 2

Gara del 22 novembre 2025

SAN MARINO ACADEMY-RES DONNA ROMA

Il Giudice Sportivo,

premette:

In data 22 novembre 2025 la squadra della Res Donna Roma non si presentava al campo sportivo di Domagnano ove era in programma la gara San Marino Academy – Res Donna Roma valevole per la 6° giornata del campionato Primavera 2.

In data 23 novembre 2025 la società Res Donna Roma presentava preannuncio di reclamo rappresentando di essere stata impossibilitata a raggiungere il campo di gara a causa della neve che aveva reso impraticabile la strada percorsa dal pullman che trasportava la squadra, per cui chiedeva che la gara in questione potesse essere disputata in altra data.

In data 26 novembre 2025 la società Res Donna Roma proponeva formale reclamo chiedendo che la gara SAN MARINO ACADEMY - RES DONNA ROMA venisse disputata in data da destinarsi.

La società controinteressata San Marino Academy ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del reclamo o, nel merito, il suo rigetto.

L'eccezione di inammissibilità del reclamo per il mancato utilizzo della posta elettronica certificata nella trasmissione del reclamo alla controinteressata è infondata.

L'art. 67, comma 2 NOIF prevede l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio del ricorso alla segreteria del Giudice sportivo, e non anche per la trasmissione alla controparte. Comunque l'eventuale irregolarità nel mezzo di trasmissione o comunicazione del ricorso è sanata dall'evidente raggiungimento dello scopo, in quanto la controparte ha pienamente dimostrato di avere avuto conoscenza del ricorso tanto da approntare tempestivamente le proprie compiute osservazioni in merito.

Venendo quindi al merito del ricorso, norma di riferimento per la fattispecie che ci occupa è l'art. 55 delle NOIF, a tenore del quale "Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore". La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell'errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall'agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l'elemento soggettivo dell'illecito,

depurando la condotta di quel necessario minimo di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità. È già stato osservato dalle pronunce sulla materia in questione che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la censurabilità della condotta all'agente. Tale peculiare omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della causa di forza maggiore, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente "imprevedibile", tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Dunque, «se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione». A quanto affermato dalla giurisprudenza federale può aggiungersi che il parametro per la valutazione della prudenza e accortezza normalmente esigibile da una società sportiva deve tenere conto anche dell'aspetto soggettivo dell'agente. Appare chiaro che, ad esempio, per una società professionistica dotata presumibilmente di mezzi e strumenti maggiori e più efficienti, l'accortezza e la diligenza richiesta è maggiore nel senso che ad esse sono consentite norme comportamentali non sempre normalmente consentite a soggetti di categorie inferiori, quali, ad esempio, l'utilizzo di mezzi di trasporto più efficienti o trasferte di maggiore durata. Ad ogni modo, sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall'«eccezionalità», presente nell'eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.

Nel caso in esame, valutati i parametri suddetti, questo giudice ritiene sussistente detta causa di forza maggiore. La società attuale reclamante, infatti, ha sufficientemente provato l'impossibilità di raggiungere il campo di gara utilizzando la normale prudenza e accortezza nel senso sopra descritto. Infatti la dichiarazione scritta rilasciata dal Capoturno del comando dei vigili del fuoco di Rimini in atti attesta che lo stesso comando aveva ricevuto la richiesta di intervento per soccorrere il pullman che trasportava la squadra della Res Donna Roma alle 13,52 del 22 novembre; lo stesso pullman si trovava in località Perticara lontana circa trenta chilometri dal campo di gara, per cui è documentalmente provato che la squadra almeno ad un'ora e quindici minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara si trovava ad una distanza di trenta chilometri dalla destinazione. La foto ed il video allegati al reclamo comprovano l'impossibilità del pullman a proseguire la marcia a causa della neve che rendeva appunto impraticabile la marcia per il pullman utilizzato.

Come detto va valutata la buona fede e la normale prudenza e diligenza della società che, per le circostanze di fatto descritte, va considerata provata; in questo senso è perfino irrilevante la prevedibilità dell'evento atmosferico dedotta dalla controinteressata, dovendosi in questa sede valutare il comportamento della Res Donna Roma che non solo ha provato la sua buona fede, ma ha anche dimostrato di avere compiuto tutti gli atti ad essa possibili secondo la normale diligenza nelle circostanze che si sono presentate.

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l'accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall'«eccezionalità», presente nell'eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in

relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l'esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione da parte del Giudicante, del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù dei tentativi volti a superarli da parte della Res Donna Roma, si ritiene che alla società reclamante non possa, nel complesso, essere rimproverato un comportamento colpevole in presenza dell'esimente di cui al citato art. 55 NOIF.

P.Q.M.

Il Giudice sportivo accoglie il reclamo e rimette gli atti alla Segreteria della Divisione Serie B Femminile per disporre il recupero della gara San Marino Academy – Res Donna Roma valevole per la 6° giornata del campionato Primavera 2.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO
Giulio Maisano

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma il 3 Dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Patrizia Recandio

LA PRESIDENTE
Laura Tinari